



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott.ssa Claudia Squassoni

Presidente

2. Dott. Amedeo Franco

Consigliere rel.

3. Dott. Luigi Marini

Consigliere

4. Dott. Vito Di Nicola

Consigliere

5. Dott.ssa Chiara Graziosi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal **Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova;**

avverso la sentenza emessa il 22 aprile 2013 dal giudice del tribunale di Genova nei confronti di

udita nella **pubblica udienza del 6 maggio 2014** la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Genova dichiarò non doversi procedere nei confronti di

in ordine al reato di cui agli artt. 64, comma 2, e 71 d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere eseguito opere edilizie in cemento armato senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, e nei confronti delle anche in ordine al reato di cui all'art. 72 testo unico dell'edilizia per avere, quale costruttore, omesso la denuncia al competente ufficio delle suddette opere, per estinzione dei reati a seguito di avvenuta oblazione ai sensi dell'art. 162 *bis* cod. pen.

Osservò il giudice: che si trattava di violazioni di carattere formale, che si consumano con l'ultimazione dell'opera, con conseguente implicita esclusione del permanere di conseguenze pericolose; che del resto gli imputati avevano fatto eseguire da tecnico qualificato un collaudo che aveva escluso qualsiasi situazione idonea a determinare un concreto pericolo; che non esistevano altri elementi idonei ad ingenerare il sospetto di concreti pericoli collegati alla viola-

zione contestata; che tale pericolo non era stato provato dal PM ma solo astrattamente ipotizzato; che quindi non esisteva un pericolo effettivo che gli imputati potessero in concreto eliminare; che pertanto non vi erano ostacoli all'ammissione della oblazione.

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova propone ricorso per cassazione deducendo:

1) ritenuta insussistenza delle conseguenze pericolose del reato; errore su legge processuale, mancanza di motivazione. Osserva che il giudice ha errato laddove ha ritenuto che la concretezza del pericolo di crolli potrebbe essere reputata solo con accertamenti eseguiti sull'immobile dopo la sua realizzazione, il che è in contrasto con il principio di libertà delle prove. Erroneamente non ha tenuto conto degli elementi utilizzati dal tribunale del riesame per confermare il sequestro preventivo e convalidati dalla cassazione (ossia le informative in atti e le osservazioni dei vigili urbani). Sulla valutazione di tali elementi manca ogni valutazione. In ogni modo, avrebbe dovuto essere applicato il principio di precauzione.

2) esclusione del pericolo a seguito di verifiche effettuate dai consulenti degli imputati; mancanza di motivazione. Osserva che non contesta la validità delle verifiche effettuate ma il fatto che queste sono state relative solo ad alcuni manufatti e ad alcune strutture. In ordine alle strutture non verificate non vi sono elementi idonei ad escludere il pericolo. Sul punto manca ogni motivazione. Osserva poi che gli imputati ben potrebbero completare tali verifiche, sempre in applicazione del principio di precauzione.

Motivi della decisione

Il ricorso – al limite della inammissibilità - si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità ed è comunque infondato perché si basa su erronei principi di diritto, mentre la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi invocati ed è sorretta da congrua, specifica ed adeguata motivazione.

Il PM ricorrente invoca di nuovo osservazioni e valutazioni di carattere provvisorio svolte durante la fase cautelare. Sul punto però la sentenza impugnata ha già correttamente ed esaurientemente risposto: - che le valutazioni svolte in sentenza attengono al merito ed all'apprezzamento degli elementi di fatto a disposizione, sul quale non possono avere influenza le valutazioni espresse in sede cautelare peraltro a fini diversi (adozione di provvedimenti cautelari e non ammissibilità dell'oblazione); - che la precedente sentenza di questa Corte emessa in sede cautelare aveva ben evidenziato che essa non entrava nel merito e che si limitava a valutare l'esistenza o meno di errori di diritto o l'assoluta mancanza di motivazione nella decisione del tribunale del riesame circa il *periculum in mora*; - che pertanto la pronuncia della Cassazione, chiamata a decidere solo in punto di diritto, non poteva incidere sull'accertamento, da parte del giudice di merito, della sussistenza di un pericolo concreto direttamente collegato alla violazione contestata.

Il ricorrente, poi, invoca il principio di libertà delle prove, senza però con-

siderare che tale principio non può risolversi in una inversione dell'onere della prova e che il giudice del merito ha, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, accertato che l'accusa – sulla quale incombeva il relativo onere – non aveva fornito la prova di un concreto pericolo collegato alle violazioni contestate ma lo aveva solo ipotizzato in via astratta. Ha invero osservato il giudice che nella specie mancava il benché minimo elemento concreto sul quale fondare un giudizio di sussistenza di conseguenze dannose o pericolose derivanti dai reati contestati e che tali conseguenze non potevano essere semplicemente desunte dal solo mancato rispetto degli adempimenti formali previsti dalle norme in materia di conglomerato cementizio armato. Ciò perché un manufatto, sia pure realizzato senza il rispetto di dette regole (e in particolare senza la preventiva denuncia ed il preventivo deposito di un regolare progetto esecutivo) ben può non presentare alcun pericolo concreto in relazione alla sua sicurezza e stabilità. A questo proposito il giudice ha richiamato la giurisprudenza di questa corte secondo cui «è assolutamente pacifico, invero, che le contravvenzioni previste dalla normativa sul cemento armato ed antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività» (Sez. III, 24.1.2008, n. 9138, Mangano; Sez. III, 17.2.2010, n. 11271, Braccolino, m. 246462; in motivazione). Ne consegue – come esattamente messo in evidenza dal giudice del merito – che la consumazione di uno di tali reati c.d. formali non può di per se stessa costituire automaticamente la dimostrazione dell'esistenza di un concreto pericolo di crolli o cedimenti, pericolo che deve pertanto essere contestato e desunto da altri elementi di prova. La sentenza impugnata ha anche richiamato la sentenza Sez. III, 18.10.2011, n. 42425, la quale – anche se per la verità in relazione alla violazione di contravvenzioni antisismiche – ha rilevato che, diversamente dall'ipotesi di reato di esecuzione di lavori in difformità dalle norme tecniche, l'ipotesi di reato di inizio dei lavori senza il previo deposito di un progetto firmato da professionista abilitato ha natura non di reato permanente ma di reato istantaneo che si consuma con l'omissione degli adempimenti richiesti o tutt'al più con la fine della esecuzione dei lavori, con implicita esclusione del permanere di conseguenze pericolose.

In ogni modo, per quanto riguarda più specificamente le norme legislative in materia di cemento armato, va ricordato che l'art. 67 del d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, prescrive, al comma 1, che tutte le costruzioni di cui all'art. 53, comma 1 (fra le quali sono appunto le «opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica»), «la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico». Il comma 2 dispone che «Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione».

ne dell'opera». La nomina del collaudatore va fatta all'atto della denuncia di cui all'art. 65 e qualora il costruttore esegua in proprio, la scelta va fatta fra una terna di nominativi indicati dall'ordine professionale provinciale. Il comma 5 dispone che, completata la struttura con la copertura dell'edificio, il collaudatore ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. Il comma 7 prevede poi che *«Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico»*, mentre il comma 8 dispone che *«Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo»*. L'art. 75, infine, punisce la mancanza del certificato di collaudo, prevedendo che *«Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro»*.

Emerge dalle disposizioni appena riportate che per la utilizzazione delle opere è necessario il certificato di collaudo e, per converso, che il rilascio di regolare certificato di collaudo è idoneo a far presumere – salvo eventualmente prova contraria – l'assenza di un concreto pericolo per la stabilità delle opere e pertanto anche l'inesistenza di concrete conseguenze dannose o pericolose derivanti dalla violazione di tipo formale nella specie contestata. Del tutto correttamente e logicamente, quindi, il giudice del merito ha ritenuto che nel caso in esame non poteva presumersi alcuna situazione di concreta pericolosità per il motivo: - che le opere abusive in questione sono state collaudate da parte di un tecnico nominato su indicazione del consiglio dell'ordine degli ingegneri, il quale, nell'effettuare i rilievi e gli accertamenti ritenuti necessari, si è anche avvalso della collaborazione dell'università di _____ ed è pervenuto ad un giudizio di certa stabilità e conseguente collaudabilità dei manufatti, per i quali non era stata evidenziata alcuna concreta situazione idonea a determinare un concreto pericolo di cedimenti; - che erano irrilevanti le dichiarazioni rese, successivamente al collaudo, al PM che aveva voluto interrogare lo stesso il collaudatore e il suo collaboratore, perché dalle stesse non emergevano elementi idonei anche solo ad ingenerare il sospetto sull'esistenza di concreti pericoli per la stabilità dei manufatti e quindi sull'esistenza di conseguenze dannose o pericolose dei reati commessi; - che anzi il tecnico collaudatore aveva ribadito espressamente la collaudabilità delle opere e la completezza delle relative verifiche; - che del resto ai collaudatori non erano state contestate violazioni di regole tecniche professionali o cautelari e tanto meno condotte volontarie volte ad occultare concreti rischi di cedimento; - che erano quindi del tutto irrilevanti i dubbi su una pretesa non esaustività e incompletezza delle verifiche eseguite, mentre nulla poteva far ritenere che i manufatti fossero concretamente pericolosi e che i certificati di collaudo fossero frutto di imperizia o di dolo; - che pertanto non vi era la minima prova di conseguenze dannose o pericolose dei reati.

Il PM ricorrente impugna questa valutazione, riportandosi agli elementi offerti in sede cautelare ed eccependo che non contesta la validità delle verifiche effettuate ma il fatto che esse siano state parziali, perché relative solo ad alcuni manufatti e ad alcune strutture, mentre altre sono rimaste prive di verifica. Invo

ca quindi il principio di precauzione ed osserva che le verifiche non hanno investito tutti gli elementi esclusivamente per un problema di costi.

La censura del ricorrente è chiaramente infondata, innanzitutto perché impugna in questa sede di legittimità una valutazione puramente di merito del giudice, il quale, con congrua ed adeguata motivazione, ha ritenuto che le verifiche effettuate fossero complete ed esaustive e comunque idonee ad accertare la collaudabilità delle opere nel loro complesso. In secondo luogo, la censura è generica e consiste in considerazioni puramente astratte ed ipotetiche, perché non investono specificamente le ragioni indicate dal giudice del merito a supporto della sua valutazione. Basta del resto rilevare che nel ricorso non vengono neppure indicati gli elementi sui quali non sarebbe stato effettuato il collaudo, né si spiega perché questa asserita omissione potrebbe incidere sul giudizio complessivo di collaudabilità condiviso motivatamente dal tribunale, e comunque nemmeno si adombra in cosa consisterebbero i concreti pericoli di cedimento, che vengono puramente asseriti ed ipotizzati in via generica ed astratta. Infine, tutto il ricorso sembra, come già rilevato, basarsi sull'erroneo assunto che spetterebbe alla difesa dimostrare l'assenza del pericolo e non all'accusa dimostrarne la presenza. Nella specie, il giudice del merito ha ritenuto che comunque la difesa, attraverso un certificato di collaudo regolarmente effettuato, ha dimostrato l'inesistenza di un concreto pericolo di crolli o cedimenti e quindi l'inesistenza di conseguenze dannose o pericolose del reato. L'accusa, che contestava questa valutazione, avrebbe dovuto fornire al giudice - eventualmente mediante apposita consulenza tecnica - la prova della presenza di un pericolo concreto, prova che invece non è stata affatto fornita.

Nella decisione e nella motivazione della sentenza impugnata non sono quindi riscontrabili né errori di diritto né alcuna carenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso del PM va dunque rigettato.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2014.

L'estensore



Il Presidente


